

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 143

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

10 giugno 2008

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
II	<i>Comunicazioni</i>	
	ACCORDI INTERISTITUZIONALI	
	Parlamento europeo	
	Commissione	
2008/C 143/01	Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE	1
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 143/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	5
2008/C 143/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	7
2008/C 143/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan) ⁽¹⁾	8
2008/C 143/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5090 — ČEZ/MOL/JV) ⁽¹⁾	8

IT

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2008/C 143/06	Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2008–2010	9
---------------	---	---

Commissione

2008/C 143/07	Tassi di cambio dell'euro	17
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2008/C 143/08	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli oneri di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo	18
---------------	---	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2008/C 143/09	P-Lisbona: Gestione dei servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona ⁽¹⁾	20
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE

Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE

(2008/C 143/01)

Informazione del Parlamento europeo

1. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾, il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati ⁽²⁾ secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

Registro

2. La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo ⁽³⁾. Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo sono resi pubblici.
3. In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE ⁽⁴⁾ e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di cui al paragrafo 2 consentirà in particolare di:
 - identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi modifica alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura,
 - indicare la fase della procedura e il calendario,
 - distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo contemporaneamente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto definitivo che fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo,

⁽¹⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ In tutto il testo dell'accordo per «comitato» si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 1999/468/CE, tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.

⁽³⁾ La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GUC 171 del 22.7.2006, pag. 21.

- identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.
4. Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la trasmissione dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link verso il registro di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i presidenti delle due Istituzioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al Parlamento europeo sotto forma di allegato alla posta elettronica.
 5. Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, ma rivestono un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 2 con relativa notifica al Parlamento europeo.
 6. Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali delle riunioni dei comitati ⁽¹⁾. La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione ⁽²⁾.

Documenti riservati

7. Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

8. In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in detto atto di base.
9. Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato interessato.
10. Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base permanente un termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali è necessario adottare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si tratta, in particolare, di taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e d'urgenza, la protezione della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle disposizioni in materia di appalti pubblici. Un accordo tra il competente membro della Commissione e il presidente della commissione parlamentare competente stabilisce i tipi di misure in questione e i termini applicabili. Tale accordo può essere revocato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.
11. Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così come per misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il competente membro della Commissione fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali casi avvalersi di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE alla sua commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione entro il termine previsto.

⁽¹⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-188/97, *Rothmans c. Commissione*, Rac. 1999, p. II-2463.

⁽²⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

12. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 10 e 11 dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti. Non appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i servizi della Commissione ne comunicano al segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il progetto finale.
13. A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo di cui al paragrafo 8, o della risposta di cui al paragrafo 11, il competente membro della Commissione informa il Parlamento europeo o, all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.
14. I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

Procedura di regolamentazione con controllo

15. Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in sede di comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo il paragrafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto tutte le versioni linguistiche.
16. Qualora si applichino termini abbreviati (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE) e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i termini iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi delle misure di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo obiezione del presidente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera per trasmettere quanto prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) o paragrafo 6, dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

Servizi finanziari

17. In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, la Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:
 - garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato,
 - fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del 5 febbraio 2002 ⁽¹⁾ e ribaditi nella seduta plenaria del 31 marzo 2004 ⁽²⁾ nonché quelli contenuti nei punti da 1 a 7 della lettera del 2 ottobre 2001 ⁽³⁾ del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione, alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano onorati per quanto riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, assicurazioni, pensioni e contabilità).

Calendario dei lavori parlamentari

18. Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i progetti di misure di attuazione a norma del presente accordo, la Commissione tiene conto dei periodi d'interruzione dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento sia in grado di esercitare le sue prerogative entro i termini fissati dalla decisione 1999/468/CE e nel presente accordo.

⁽¹⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 446 e resoconto integrale (CRE) della seduta plenaria del Parlamento, del 31 marzo 2004, alla voce «Votazioni».

⁽³⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

19. Le due Istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena collaborazione nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine instaurano gli opportuni contatti a livello amministrativo.

Accordi precedenti

20. Il presente accordo sostituisce l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Il Parlamento europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il modus vivendi del 1994 ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente



Hans-Gert PÖTTERING

Per la Commissione delle Comunità europee

Il Presidente



José Manuel DURÃO BARROSO

⁽¹⁾ GUL 256 del 10.10.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GUC 102 del 4.4.1996, pag. 1.

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 143/02)

Data di adozione della decisione	9.1.2008
Numero dell'aiuto	N 237/07
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Incentivos mineros a empresas de la minería no energética para el programa de investigación, desarrollo e innovación tecnológica
Base giuridica	Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la concesión de incentivos mineros a empresas de minería no energética para la I+D+i y medio ambiente
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 0,765 Mio EUR
Intensità	70 %
Durata	Fino al 31.12.2008
Settore economico	Industrie estrattive
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Junta de Castilla-León
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	5.2.2008
Numero dell'aiuto	N 766/07
Stato membro	Italia
Regione	Piemonte
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Concessione ed erogazione di contributo per interventi dimostrativi in materia energetico-ambientale — proroga
Base giuridica	D.G.R. 23-12920 del 5 luglio 2004 e D.G.R. 94-1646 del 28.11.2005 DDGR nn. 22-6889, 23-6890 del 17.9.2007 e 67-7436 del 12.11.2007 (atti con cui si procede alla proroga)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Tutela dell'ambiente
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Abbuono di interessi
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 13 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 26 Mio EUR
Intensità	50 %
Durata	1.1.2008-31.12.2009
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Giunta regionale, Piemonte
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

—————

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 143/03)

Data di adozione della decisione	27.2.2008
Numero dell'aiuto	E 8/06
Stato membro	Belgio
Regione	Vlaamse Gemeenschap
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Financiering publieke omroep VRT
Base giuridica	Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 Beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT van 20 juli 2006
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Servizi di interessi economico generale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 300 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 1 500 Mio EUR
Intensità	—
Durata	2007-2011
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vlaamse Gemeenschap
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 143/04)

Il 3 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5122. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5090 — ČEZ/MOL/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 143/05)

Il 13 maggio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5090. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2008-2010**

(2008/C 143/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

1. Ricordando gli obiettivi assegnati alla Comunità europea nel campo della cultura ai sensi dell'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Riconoscendo che il primo piano di lavoro per la cultura 2002-2004 del Consiglio è stato una tappa importante verso procedure di lavoro più strutturate e che il secondo piano di lavoro per la cultura 2005-2006, prorogato fino alla fine del 2007, ha rafforzato ulteriormente l'aspirazione verso un approccio pratico, mirato e orientato sui risultati.
3. Vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2007, su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione ⁽¹⁾ che rappresenta una tappa importante verso lo sviluppo ulteriore della cooperazione nel campo della cultura, nonché una maggiore coerenza e visibilità dell'azione europea in questo settore.
4. Vista la risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura ⁽²⁾, che approva i settori di azione prioritari per il periodo 2008-2010 nell'ambito degli obiettivi strategici dell'agenda europea per la cultura.
5. Vista l'introduzione, con la risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007, del metodo di coordinamento aperto in quanto nuovo modo globale di cooperazione nel campo culturale che fornisce un quadro flessibile e non vincolante e incoraggia scambi di migliori pratiche.
6. Visti i cinque settori di azione prioritari definiti nella suddetta risoluzione del Consiglio, che dovrebbero ispirare la

definizione delle priorità politiche per il periodo 2008-2010, pur nel pieno rispetto delle prerogative della Commissione europea,

CONVENGONO:

- di eseguire nell'ambito di ogni settore prioritario le attività di cui all'allegato I, che possono essere riesaminate al fine di orientarle meglio verso risultati concreti,
- di istituire gruppi di lavoro costituiti da esperti degli Stati membri in base ai principi e ai mandati definiti negli allegati I e II e di seguire i loro lavori,
- di invitare ciascuna presidenza a prendere spunto dai risultati conseguiti nell'ambito del piano di lavoro e a riferire sull'attuazione di quest'ultimo,
- di invitare gli Stati membri e la Commissione a consultare periodicamente le parti interessate in merito all'attuazione del piano di lavoro per assicurare la pertinenza e la visibilità delle attività,
- di invitare la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e in base ai loro contributi volontari, a riferire sugli sviluppi a medio termine e alla fine del periodo contemplato dal piano di lavoro.

ACCOLGONO CON FAVORE:

l'intenzione della Commissione di sostenere le iniziative adottate dagli Stati membri per attuare il piano di lavoro di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ Docc. 9496/07 e ADD 1.⁽²⁾ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

PIANO DI LAVORO PER LA CULTURA 2008-2010

Priorità 1: Migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Stati membri:</p> <p>Creazione di un gruppo di lavoro sulla mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura che includa esperti degli Stati membri ⁽¹⁾</p>	<p>Marzo 2008-fine 2010 (circa 3 riunioni annue)</p>	<p>Incentrandosi particolarmente sulla mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura, tra l'altro nell'ambito delle arti dello spettacolo, questo gruppo di lavoro rifletterà, riferirà e formulerà raccomandazioni (anche in termini di convalida delle migliori pratiche, formulazione di proposte concernenti iniziative di cooperazione tra Stati membri o a livello CE ed elementi metodologici di valutazione dei progressi), se del caso, sui seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — presentare le pratiche vigenti in ogni Stato membro per poter suggerire modalità di miglioramento delle condizioni normative e delle procedure amministrative connesse a favore della mobilità, — suggerire soluzioni a livello nazionale e comunitario relative all'inclusione della mobilità (all'interno e all'esterno dell'Europa) nei curricula di formazione professionale degli artisti e dei professionisti della cultura, — assicurare la raccolta delle informazioni pertinenti sulle condizioni per la mobilità in Europa (condizioni fiscali, sociali, di ingresso e di soggiorno nei vari Stati membri) e garantirne l'accesso, — rafforzare a livello regionale, nazionale e comunitario i meccanismi di sostegno per la mobilità ed assicurarne la complementarietà
<p>Commissione:</p> <p>Studio sulla mobilità dei lavoratori della cultura in Europa</p> <p>Studio di fattibilità di un regime globale destinato a fornire un sistema di informazione sulla mobilità nel settore culturale a livello europeo</p>	<p>Ottobre 2008</p> <p>Fase I (relazione intermedia: presentazione dei sistemi esistenti), ottobre 2008</p> <p>Fase II (Relazione finale: raccomandazioni), fine 2008</p>	<p>Fornire una panoramica e una tipologia dei sistemi esistenti di mobilità dei lavoratori della cultura a livello nazionale/regionale e locale negli Stati membri dell'UE, analizzarne l'impatto, l'efficienza e le eventuali carenze e formulare raccomandazioni sulle modalità di potenziamento del sostegno alla mobilità a livello UE.</p> <p>Fornire una panoramica dei sistemi di informazione esistenti sugli aspetti giuridici, regolamentari, procedurali e finanziari concernenti la mobilità a livello nazionale, analizzarne le eventuali carenze e formulare raccomandazioni per un sistema di informazione globale a livello europeo</p>

⁽¹⁾ I principi relativi alla creazione ed al funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

Priorità 2: Promuovere l'accesso alla cultura, in particolare tramite la promozione del patrimonio culturale, il multilinguismo, il processo di digitalizzazione, il turismo culturale, le sinergie con l'istruzione, specie l'istruzione artistica e una più grande mobilità delle collezioni

Iniziativa	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Mobilità delle collezioni</p> <p>Stati membri:</p> <p>Creazione di un gruppo di lavoro per la mobilità delle collezioni e le attività dei musei che includa esperti degli Stati membri ⁽¹⁾</p>	<p>Giugno 2008-fine 2010 (2-3 riunioni annue)</p>	<p>Sulla scorta del lavoro compiuto dai sei gruppi istituiti nel quadro del piano d'azione per la promozione a livello di UE della mobilità delle collezioni museali e le politiche di prestito ⁽²⁾, tale gruppo di lavoro rifletterà, riferirà e formulerà raccomandazioni (anche in termini di convalida delle migliori pratiche, formulazione di proposte concernenti iniziative di cooperazione tra Stati membri o a livello CE ed elementi metodologici di valutazione dei progressi), se del caso, sui seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — proporre meccanismi di incentivazione della mobilità delle collezioni, inclusi prestiti a lungo termine (ad esempio, indennità, digitalizzazione, non assicurazione, riunioni di esperti, raffronto tra i sistemi di valutazione delle collezioni, rafforzamento della fiducia), — esaminare le possibilità di eliminare gli ostacoli alla mobilità delle collezioni che persistono negli ambiti giuridici ed amministrativi pertinenti a livello nazionale (ad esempio, questioni assicurative, mancanza di immunità dal sequestro), — raffrontare le normative nazionali in materia di musei o equivalenti per promuovere l'accesso alla cultura, — scambiare le migliori pratiche in materia di prevenzione dei furti, restituzione dei beni rubati, traffico di collezioni ed esaminare le modalità di miglioramento, anche applicando la pertinente normativa comunitaria ⁽³⁾, ecc., — scambiare le migliori pratiche in materia di promozione dell'accesso ai musei
<p>Sinergie con l'istruzione, in particolare in materia artistica</p> <p>Stati membri:</p> <p>Adoperarsi per creare maggiori sinergie tra cultura e istruzione nel quadro di un gruppo di lavoro da convocare quanto prima ⁽⁴⁾</p>	<p>Giugno 2008-fine 2010 (2-3 riunioni annue)</p>	<p>Sulla scorta del lavoro compiuto dalla rete di funzionari preposti all'istruzione artistica e culturale, il gruppo di lavoro rifletterà, riferirà e formulerà raccomandazioni (anche in termini di convalida delle migliori pratiche, formulazione di proposte concernenti iniziative di cooperazione tra Stati membri o a livello CE ed elementi metodologici di valutazione dei progressi), se del caso, sui seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — politiche volte a promuovere sinergie tra la cultura e l'istruzione, compresa l'istruzione artistica, e lo sviluppo di progetti al fine di attuare la competenza chiave «consapevolezza ed espressione culturali» ⁽⁵⁾, — scambio delle migliori pratiche su attività e strutture a livello regionale, nazionale e locale per promuovere l'istruzione artistica e culturale, formale (come parte integrante del curriculum scolastico), non formale o informale
<p>Digitalizzazione</p> <p>Stati membri/Commissione:</p> <p>Continuazione dei lavori in corso nel settore della digitalizzazione e dell'accessibilità in linea del materiale culturale, nonché della conservazione digitale, compresi gli aspetti audiovisivi ⁽⁶⁾</p>	<p>A partire dal 2008 (lancio di un prototipo di biblioteca, fine 2008)</p>	<p>Istituzione di una biblioteca digitale europea comune, ossia un punto di accesso comune multilingue a varie collezioni nelle biblioteche, archivi e musei europei</p>

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Multilinguismo</p> <p>Commissione/Stati membri:</p> <p>Comunicazione sul multilinguismo:</p> <p>Studio sul contributo del multilinguismo alla creatività</p>	<p>Settembre 2008</p> <p>Primo semestre del 2009</p>	<p>Strategia europea per il multilinguismo (da elaborare, includendo gli aspetti culturali, in connessione con altri settori pertinenti, in particolare l'istruzione).</p> <p>Dimostrare il contributo del multilinguismo alla creatività e contribuire al dibattito sull'Anno europeo della creatività 2009</p>
<p>Dialogo interculturale</p> <p>Stati membri/Commissione:</p> <p>Attuazione dell'Anno europeo del dialogo interculturale</p> <p>Follow up dell'Anno</p>	<p>2008</p> <p>2009-2010</p>	<p>In stretta cooperazione con gli organismi nazionali di coordinamento competenti, attuazione degli obiettivi dell'Anno e follow up, in quanto contributo ad una strategia sostenibile, inclusa l'elaborazione di un approccio intersettoriale alle competenze interculturali</p>
<p>Turismo culturale/patrimonio culturale</p> <p>Stati membri:</p> <p>Promozione del patrimonio culturale mediante nuove sinergie con progetti multilaterali inerenti al turismo</p>		<p>Contribuire all'agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo ⁽⁷⁾, con particolare riguardo al turismo culturale e alla promozione del patrimonio culturale, compreso il patrimonio culturale immateriale</p>
<p>Accesso dei giovani alla cultura</p> <p>Commissione:</p> <p>Studio sull'accesso dei giovani alla cultura</p>	<p>Seconda metà del 2009</p>	<p>Individuare gli ostacoli all'accesso dei giovani alla cultura, insieme a buone pratiche che facilitino tale accesso</p>

⁽¹⁾ I principi relativi alla creazione ed al funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

⁽²⁾ Cfr. doc. 14721/06.

⁽³⁾ In particolare, la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993) e il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 395 del 31.12.1992).

⁽⁴⁾ I principi relativi alla creazione ed al funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

⁽⁵⁾ In linea tra l'altro con gli obiettivi del proposto Anno europeo della creatività e dell'innovazione 2009.

⁽⁶⁾ Cfr. conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2006 (GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Approvata dal Consiglio europeo, del 14 dicembre 2007, doc. 16616/07.

Priorità 3: Elaborare dati, statistiche e metodologie nel settore della cultura e migliorarne la comparabilità

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Commissione/Stati membri:</p> <p>Eurostat (rilancerà) ⁽¹⁾ le attività del gruppo statistico in materia di cultura</p> <p>(Opererà) in stretto contatto con un gruppo ristretto di Stati membri interessati al fine di estendere le metodologie e le indagini pilota, a beneficio di tutti gli Stati membri</p>	<p>Entro la fine del 2008</p>	<p>Sviluppare la produzione dei dati in base ad un sistema statistico coordinato in materia di cultura ed analizzare la possibilità di adeguare o sviluppare i metodi esistenti per contemplare nuove esigenze e nuovi settori</p>

⁽¹⁾ Tra parentesi quadre poiché Eurostat non ha ancora adottato la decisione definitiva.

Priorità 4: Ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative, in particolare quello delle PMI

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Stati membri:</p> <p>Creazione di un gruppo di lavoro relativo alle industrie culturali e creative che includa esperti degli Stati membri ⁽¹⁾</p>	<p>Aprile 2008-fine 2010 (circa 3 riunioni annue)</p>	<p>Si invita il gruppo di lavoro a riflettere, riferire e formulare raccomandazioni (anche in termini di convalida e di diffusione delle migliori pratiche, tenendo conto delle nuove tecnologie, formulazione di proposte concernenti iniziative di cooperazione tra Stati membri o a livello CE ed elementi metodologici di valutazione dei progressi), se del caso, sui seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — individuazione di strategie nazionali e compilazione di un inventario delle misure nazionali esistenti al fine di predisporre un contesto atto all'istituzione ed allo sviluppo di industrie creative e culturali (ad esempio, accesso agli investimenti, accesso delle PMI ai finanziamenti ed alle garanzie bancarie, connessioni in rete, rafforzamento della posizione delle PMI all'interno di poli di competitività, aspetti fiscali, promozione delle esportazioni, questioni relative alla proprietà intellettuale, in particolare nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie), — formazione di professionisti del settore della cultura (competenze manageriali, imprenditorialità, conoscenza della dimensione europea e delle attività di mercato), — impatto delle industrie culturali e creative, compreso il turismo culturale, sullo sviluppo locale e regionale, — impatto, tra l'altro, delle misure e degli strumenti finanziari inerenti alla politica regionale europea sullo sviluppo delle capacità e sull'imprenditorialità nei settori delle industrie culturali e creative, — proporre eventuali nuovi metodi e strumenti per promuovere le industrie culturali e creative a livello comunitario

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
Commissione:		
Studio sul contributo della cultura alla creatività	Febbraio 2009	Esplorare ulteriormente la nozione di creatività e migliorare la comprensione del contributo effettivo e concreto della cultura alla creatività e all'innovazione, nonché dei modi per misurare i legami reciproci.
Studio della dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative	Settembre 2009	Migliorare la comprensione del funzionamento e delle esigenze specifiche delle industrie culturali e creative, in particolare delle PMI, nonché i fattori ambientali che influenzano il loro sviluppo.
Analisi del contributo della cultura allo sviluppo economico locale e regionale	Secondo semestre 2009	Analizzare l'impatto socioeconomico degli investimenti nella cultura a livello sub-nazionale.
Libro verde sulle industrie culturali e creative	Dicembre 2009	Avviare un dibattito sui modi migliori per liberare il potenziale delle industrie culturali e creative in Europa

(¹) I principi relativi alla creazione ed al funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

Priorità 5: Promuovere e attuare la convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
Attuazione	In corso	
Stati membri/Commissione:		
Coordinamento delle posizioni UE nelle riunioni riguardanti l'attuazione della convenzione in base al codice di condotta		Protezione e promozione delle posizioni e degli interessi dell'UE all'interno degli organi direttivi della convenzione e di altri ambiti internazionali.
Stati membri:		
Attuazione della convenzione e inclusione degli obiettivi nelle politiche nazionali pertinenti		Attuazione della convenzione a livello nazionale e comunitario per giungere a una migliore integrazione degli obiettivi nelle politiche pertinenti
Commissione:		
Gruppo interservizi sulla cultura per assicurare l'attuazione della convenzione e l'integrazione degli obiettivi nelle politiche comunitarie		
Promozione		
Stati membri:		
Promozione della ratifica della convenzione e dei suoi obiettivi in relazione ai paesi terzi. Scambio di esperienze sulla cooperazione culturale con i paesi terzi	In corso	Promozione della convenzione a livello internazionale

Iniziative	Quadro temporale	Obiettivi
<p>Riunioni di alti funzionari governativi nel campo della cultura, incluse le riunioni dei direttori generali della cultura presso i ministeri degli affari esteri</p> <p>Commissione:</p> <p>Promozione sistematica della convenzione nel dialogo con i paesi terzi</p>	<p>Sulla base dell'agenda</p>	<p>Scambio di opinioni ed eventuali raccomandazioni sulla promozione della cultura, all'interno dell'UE e nelle sue relazioni esterne, e cooperazione tra le istituzioni culturali degli Stati membri dell'UE e con i loro omologhi in paesi terzi</p>

ALLEGATO II

Gruppi di lavoro da istituire in attuazione del piano di lavoro per la cultura 2008-2010 del Consiglio

Principi relativi alla creazione ed al funzionamento dei gruppi di lavoro

- La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.
 - Ogni Stato membro interessato a partecipare ai lavori dei gruppi nominerà un esperto quale membro di un gruppo di lavoro. L'esperto dovrebbe idealmente possedere un'esperienza al tempo stesso operativa e politica nel settore in questione a livello nazionale. Gli Stati membri possono invitare altri esperti o funzionari a partecipare alle riunioni dei gruppi in qualità di osservatori.
 - Ciascun gruppo di lavoro può decidere di invitare esperti di altri settori a contribuire ai lavori del gruppo in funzione delle esigenze.
 - I gruppi di lavoro saranno responsabili della decisione in merito allo Stato membro o agli Stati membri che eserciteranno la presidenza fra quelli che ne hanno espresso il desiderio.
 - Il funzionamento di questi gruppi sarà interamente trasparente in modo che tutti gli Stati membri siano tenuti debitamente informati dei lavori dei gruppi, indipendentemente dal loro grado di partecipazione in un dato settore. I presidenti dei gruppi di lavoro riferiranno periodicamente (una volta per presidenza) al Comitato per gli affari culturali sullo stato dei lavori nei rispettivi gruppi. Il Comitato per gli affari culturali avrà la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di lavoro al fine di garantire i risultati auspicati e il coordinamento dei lavori dei gruppi.
 - I gruppi di lavoro presenteranno entro luglio 2009 una relazione intermedia sui lavori svolti fino a quella data, che sarà inserita nella relazione finale sull'attuazione del piano di lavoro per la cultura 2008-2010 del Consiglio.
 - La Commissione appoggerà i gruppi nei loro lavori avviando studi relativi al rispettivo settore di lavoro e fornirà un sostegno logistico e servizi di segretariato ai lavori dei gruppi.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 giugno 2008

(2008/C 143/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5784	TRY	lire turche	1,9640
JPY	yen giapponesi	166,76	AUD	dollari australiani	1,6414
DKK	corone danesi	7,4599	CAD	dollari canadesi	1,6136
GBP	sterline inglesi	0,79740	HKD	dollari di Hong Kong	12,3246
SEK	corone svedesi	9,3480	NZD	dollari neozelandesi	2,0563
CHF	franchi svizzeri	1,6103	SGD	dollari di Singapore	2,1494
ISK	corone islandesi	118,93	KRW	won sudcoreani	1 630,49
NOK	corone norvegesi	7,9370	ZAR	rand sudafricani	12,4200
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,9273
CZK	corone ceche	24,653	HRK	kuna croata	7,2488
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 734,36
HUF	fiorini ungheresi	247,20	MYR	ringgit malese	5,1503
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	69,450
LVL	lats lettoni	0,7028	RUB	rublo russo	37,1536
PLN	zloty polacchi	3,3848	THB	baht thailandese	52,584
RON	leu rumeni	3,6795	BRL	real brasiliano	2,5745
SKK	corone slovacche	30,338	MXN	peso messicano	16,3838

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio**Modifica degli oneri di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo**

(2008/C 143/08)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo portoghese ha deciso di imporre oneri modificati di servizio pubblico sulle rotte Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime:*

Due frequenze giornaliere di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì.

In caso di forte richiesta di servizi, potranno essere effettuati dei voli anche durante i fine-settimana.

— *Relativamente agli orari:*

Dovranno essere rispettate le condizioni operative degli aerodromi di Bragança e Vila Real.

Dovranno consentire ai passeggeri di spostarsi fra Bragança e Lisbona e fra Vila Real e Lisbona ed effettuare un viaggio di andata e ritorno nel corso della giornata disponendo a destinazione di un periodo di tempo di almeno cinque ore d'inverno e di almeno sette ore d'estate.

— *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta:*

Aeromobili bimotore, di tipo turboelica, rispondenti ai requisiti relativi alle prestazioni definiti nel decreto-legge n. 289/2003, del 14 novembre 2003, per gli aeroporti di Bragança e di Vila Real ⁽¹⁾.

— *Relativamente alle tariffe:*

Devono essere offerte una tariffa andata e ritorno senza restrizioni ed una serie di tariffe speciali adeguate alla domanda e subordinate a particolari condizioni (quali escursioni, gruppi, manifestazioni, ecc.) per ognuno dei seguenti collegamenti:

— Lisbona-Bragança,

— Lisbona-Vila Real,

— Bragança-Vila Real.

— *Relativamente alla continuità e alla puntualità del servizio:*

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % del numero dei voli previsti nel programma di esercizio.

Eccettuati i casi di forza maggiore, i ritardi superiori a 15 minuti e direttamente imputabili ai vettori non dovranno interessare più del 15 % dei voli previsti nel programma di esercizio.

I servizi devono essere garantiti durante almeno un anno di calendario e, salvo l'eccezione di cui sopra, possono essere interrotti soltanto con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ Consultare l'*Aeronautical Information of Portugal (AIP)* e il *Civil Pilot Manual (MPC-Portugal)* in merito alle operazioni nell'aeroporto di Lisbona e negli aerodromi di Bragança e Vila Real.

— *Relativamente alla commercializzazione dei voli:*

I voli devono essere commercializzati mediante almeno un sistema telematico di prenotazione.

— *Relativamente al personale di bordo:*

Considerata la specificità di tali collegamenti, i vettori debbono dimostrare che almeno un membro dell'equipaggio commerciale impiegato su queste rotte parla e capisce il portoghese.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

P-Lisbona: Gestione dei servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 143/09)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre oneri modificati di servizio pubblico sulle rotte Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona.

Sempre che, alla data del 15 settembre 2008, non vi siano vettori che abbiano avviato o si apprestino ad avviare servizi di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza esigere una compensazione finanziaria, sarà selezionato, ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del sopra citato regolamento, mediante un bando di gara, un unico vettore cui sarà concesso il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 27 ottobre 2008.
2. **Obiettivi del bando di gara:** Fornire, a decorrere dal 27 ottobre 2008, servizi aerei regolari sulla rotta sopra indicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. **Partecipazione al bando di gara:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, e di un adeguato certificato di trasporto aereo.
4. **Procedura relativa al bando di gara:** Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. **Fascicolo relativo al bando di gara:** Il fascicolo completo del bando di gara, che comprende le norme specifiche relative al bando di gara, può essere ottenuto al prezzo di 100 EUR presso l'*Instituto Nacional de Aviação Civil I.P.*, Rua B, Edifícios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbona.
6. **Compensazione finanziaria:** Le offerte presentate dai candidati dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di compensazione per la gestione del servizio in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione stessa (con ripartizione annua). Qualora le offerte dovessero includere la realizzazione di voli durante i fine settimana, detti voli non debbono comportare alcun aggravio dell'onere finanziario a carico dello Stato. La dimostrazione e la giustificazione dell'incidenza finanziaria derivante dalla realizzazione di voli durante i fine settimana (non a carico dello Stato) dovrà essere debitamente spiegata e giustificata nell'offerta presentata dal concorrente. L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinata retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, entro i limiti dell'importo indicato nella proposta, su presentazione dei documenti giustificativi.
7. **Tariffe:** Le offerte presentate dai candidati dovranno precisare le tariffe previste, che devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico modificati, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
8. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto entrerà in vigore il 27 ottobre 2008 e scadrà dopo tre anni. In caso di mutamento imprevisto delle condizioni di esercizio, l'importo della compensazione finanziaria potrà essere riveduto.

9. Sanzioni in caso di inadempimento del contratto:

Qualora il vettore non possa gestire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo della compensazione finanziaria potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati. Qualora il vettore non gestisca la rotta in questione per cause diverse dalla forza maggiore o qualora non rispetti gli oneri di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:

- ridurre l'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente ai voli non effettuati,
- istruire processi per infrazione nell'ambito dei quali sarà possibile comminare multe e sanzioni accessorie previste dalla legge,
- applicare multe contrattuali,
- procedere alla resiliazione del contratto, ai sensi della legge portoghese, al di fuori dei casi previsti in materia dal contratto stesso,
- invocare i motivi di estinzione previsti dalla legge portoghese e dal contratto di concessione.

10. Presentazione delle offerte:

1. Le offerte devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 17 del 30° giorno (trentesimo giorno) a decorrere

dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le offerte e i documenti che le accompagnano possono essere consegnati brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, presso la sede dell'*Instituto Nacional de Aviação Civil* I.P., ubicata nella Rua B, Edifícios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbona, tra le ore 9 e le ore 17, o inviate a mezzo posta allo stesso indirizzo, a condizione che l'invio avvenga entro il termine di cui al paragrafo precedente; è inteso che l'offerente è l'unico responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi.

11. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato alla gestione della rotta in questione, presenti, prima del 15 settembre 2008, una richiesta di autorizzazione per la gestione della rotta in questione, a decorrere dal 27 ottobre 2008, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria. Qualora uno o più vettori chiedano, prima del 15 settembre 2008, l'autorizzazione alla gestione delle suddette rotte nel rispetto degli oneri di servizio pubblico e senza chiedere una compensazione finanziaria, il presente bando cessa di essere valido.